

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'istituzione delle condotte veterinarie (abrogazione e
sostituzione del decreto legislativo 15 marzo 1948 circa le condotte
veterinarie e l'istituzione dei veterinari circondariali)

(del 13 gennaio 1959)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Vi sottoponiamo un disegno di decreto legislativo concernente le condotte veterinarie, in sostituzione di quello del 15 marzo 1948, a ciò indotti dal fatto che la istituzione e la riorganizzazione delle condotte veterinarie è indispensabile se vogliamo mantenere ed intensificare una efficace lotta contro le malattie del bestiame, le epizootie in particolare, nelle regioni di montagna e nelle vallate del nostro Cantone.

Già nel 1919, in un periodo in cui la febbre aftosa infieriva e costituiva un flagello per l'economia privata e pubblica, codesto Gran Consiglio votava una legge sulle condotte veterinarie al fine di garantire l'assistenza sanitaria nelle regioni di montagna dedite all'allevamento del bestiame. Fu possibile creare una condotta nel Distretto della Leventina e un'altra raggruppante Blenio e Riviera. Il sussidio dello Stato variava allora da 400,— a 600,— franchi, a seconda della estensione, dell'importanza della condotta e delle condizioni economiche dei Comuni. Nel 1945 si iniziava la vasta azione di risanamento del bestiame bovino dalla tubercolosi. E poichè il numero di veterinari a disposizione era il doppio di quello del periodo fra la prima e la seconda guerra mondiale, si ritenne necessario riorganizzare le condotte veterinarie e costituirne delle nuove nelle regioni meno progredite nel settore agricolo e zootecnico. Fu così promulgato il decreto legislativo del 15 marzo 1948, che portò il sussidio statale fino ad un massimo di Fr. 6.000,—.

La nuova legge ha permesso lo sdoppiamento delle condotte veterinarie della Leventina e di Blenio-Riviera, facilitando l'assistenza veterinaria e permettendo una efficace lotta contro le infezioni croniche del bestiame (tubercolosi, brucellosi, ecc.). Vincendo rilevanti difficoltà di ordine organizzativo ed economico fu possibile istituire nel 1951 la condotta della bassa e media Vallemaggia. Nel 1956 sorse la condotta del Locarnese (Onsernone e Centovalli), nel 1957 quella della Verzasca e del Piano di Magadino. Nel 1957 la condotta della Vallemaggia venne estesa a tutto il Distretto. Di recente istituzione (dicembre 1958) è la condotta della Valle di Muggio.

La legge del 1948 pur dando un sostanzioso aiuto finanziario alle condotte non è tuttavia bastata per creare una situazione che permettesse a tutte le condotte una idonea ed efficiente amministrazione. In alcune condotte (Vallemaggia) le difficoltà finanziarie hanno potuto esser superate solo a scapito della retribuzione al veterinario (ridotta a Fr. 7.200,— annui), rinunciando a spese di amministrazione necessarie ed esigendo dai proprietari una tassa onerosa per ogni capo di bestiame.

Diverse condotte si trovano oggi in disagio per l'aumentato costo della vita (aumento dello stipendio al veterinario, delle spese di amministrazione, ecc.), per la progressiva diminuzione dei capi di bestiame e degli animali nelle singole aziende; esse non riescono più a pareggiare il bilancio. Se questa situazione quasi fallimentare dovesse perdurare, alcune condotte correrebbero verso lo scioglimento.

E' dopo aver esaminati tutti gli aspetti del problema che siamo giunti alla conclusione che per mettere le condotte in condizione di poter vivere e adempiere alle loro funzioni occorre modificare la legge.

Le modificazioni principali sono le seguenti :

1. PROCEDURA PER L'ISTITUZIONE

Il Consiglio di Stato desidera, sulla base della esperienza fatta durante l'ultimo decennio, che la procedura per l'istituzione di una eventuale nuova condotta sia esattamente definita. La legge del 1919 prescriveva che :

« Il Consiglio di Stato indirà la relativa votazione nei Comuni. La votazione sull'introduzione della condotta veterinaria ha luogo contemporaneamente « in tutti i Comuni che sono uniti in consorzio per la condotta veterinaria, nell'ora e nel giorno stabiliti dal Consiglio di Stato.

« I verbali delle assemblee vengono entro due giorni al più tardi rimessi al « Consiglio di Stato, che dichiarerà la condotta costituita quando risultasse accettata dalla maggioranza dei partecipanti alla votazione nei Comuni componenti la condotta ».

Per contro la legge del 1948 non precisa quali organismi debbano essere interpellati prima di decidere sulla costituzione della condotta; in certe regioni si sono perciò incontrate difficoltà di ordine giuridico.

Il nuovo decreto legislativo prevede che i Comuni devono chiedere il parere dell'Assemblea comunale, con facoltà del Consiglio di Stato di interpellare separatamente i proprietari di bestiame, qualora esistesse il dubbio che gli interessi del ceto agricolo siano stati posti in minoranza da altri. Ciò può verificarsi nei Comuni con una economia prevalentemente commerciale e industriale. Si è volutamente tralasciato di indicare un numero minimo di capi di bestiame per la costituzione di una condotta veterinaria. Il Consiglio di Stato dovrà valutare la consistenza della popolazione animale assieme ad altri elementi: conformazione geografica, situazione economica, stato sanitario del bestiame, ecc. E' certo che una condotta veterinaria potrà esser costituita solamente dove esista un numero di capi di bestiame tale da garantire un introito di tasse sufficienti ai bisogni finanziari.

2. DELEGATI

Per dare una maggiore rappresentanza ai Comuni, in seno all'assemblea, il numero dei capi minimo per delegare due rappresentanti è stato ridotto da 200 a 180. Si è voluto inoltre tener calcolo dell'importanza del bestiame minuto (specialmente ovino) nelle regioni di montagna, dando la possibilità ai Comuni di avere una doppia rappresentanza, se possiedono oltre 1.200 capi di bestiame minuto.

3. FINANZIAMENTO

Un problema importante per le condotte veterinarie è quello finanziario. I proprietari di bestiame sono tenuti a pagare una tassa per ogni capo posseduto. Mentre le leggi del 1919 e del 1948 esigevano una tassa solo per il bestiame grosso, il progetto introduce la tassa, modesta, per il bestiame ovino, caprino, suino di età superiore a 6 mesi. L'importanza del bestiame minuto, la rilevante attività del veterinario per la cura (a tariffa ridotta) di tali animali, giustificano l'esazione di una tassa.

a) *Tassa dei proprietari*

Nella nuova legge deve essere fissato il principio secondo cui le tasse mentre da un lato abbiano ad essere possibilmente uniformi in tutte le condotte (al fine

di creare uniformità fra i proprietari di bestiame di regioni diverse) sia data la possibilità di ordinarne la modificazione dell'importo quando le condizioni finanziarie della condotta lo permettono o lo richiedono. Il Consiglio di Stato reputa, in base a calcoli preventivi fatti, una tassa di Fr. 3,— per il bestiame grosso e di Fr. 0,20 per il bestiame minuto. Nel messaggio governativo del 1948 il Consiglio di Stato prevedeva una tassa di Fr. 1,25 per capo. Le condotte hanno poi dovuto fissare le tasse fra i Fr. 2,50 e 3,50 per capo di bestiame grosso.

Considerato che la condotta veterinaria è una organizzazione di pubblica utilità istituita per aiutare il contadino meno abbiente, ossia quello di montagna, e per potenziare l'economia agricola cantonale, riteniamo che il pagamento delle tasse deve costituire un giusto contributo, ma non un onere troppo gravoso per l'assicurato.

b) *Sussidi comunali*

Il sussidio comunale è stato portato al 40 % dell'importo versato dai proprietari di bestiame, e quindi raddoppiato rispetto alle leggi del 1919 e 1945. Nelle condotte leventinesi, di Blenio e Riviera il sussidio comunale è stato aumentato volontariamente dal Comune di domicilio del veterinario in condotta con un contributo di 600 franchi. Per i benefici che derivano al Comune di domicilio del veterinario (imposte, ecc.) appare giustificato un contributo da 400 a 600 franchi, stabilito con accordo diretto fra il comitato della condotta e il Municipio.

L'esperienza ci dimostra che problema fondamentale per la buona amministrazione della condotta veterinaria, è quello dell'incasso delle tasse dovute dai proprietari, da parte dell'amministrazione comunale. Il comitato della condotta è un organo direttivo formato da contadini, ossia persone che non sempre hanno la capacità e il tempo di dedicarsi all'incasso delle quote e alla contabilità. Il sistema più adeguato è secondo noi quello dell'incasso delle tasse dei proprietari da parte del Comune (apposita bolletta, usciere o messo comunale, ecc.). Può darsi che in qualche Comune sorgano delle difficoltà e perciò lasciamo nel decreto la possibilità di intesa diretta fra il Municipio e il Comitato della condotta.

c) *Sussidio cantonale*

Si è tenuto calcolo delle difficoltà finanziarie di alcune condotte (per es. Vallemaggia, Verzasca) in cui il numero dei capi di bestiame bovino è in regresso e del fatto che non è pensabile il pareggio del bilancio con l'aumento delle tasse sul bestiame. Si è così trovata una soluzione più elastica che consente di spaziare fra un minimo e un massimo. Il sussidio massimo previsto è di Fr. 12.000,—. Il sussidio sarà fissato ogni anno dal Consiglio di Stato, dopo esame del preventivo e del consuntivo e dopo avere accettata o modificata la tassa per il bestiame e accertato che la condotta viene bene amministrata. Il contributo statale sarà dato in misura sufficiente per garantire il pareggio del bilancio e la costituzione di un modesto fondo di riserva.

L'onere complessivo dello Stato non sarà di molto aumentato. Si darà di più alle condotte nel disagio e di meno del contributo attuale alle condotte che possono reggersi con mezzi propri.

L'introduzione del pagamento di una tassa per il bestiame minuto, l'aumento dei contributi comunali e del Comune di domicilio del veterinario, serviranno ad alimentare la cassa della condotta e indirettamente a ridurre il sussidio statale.

4. CURA DEL BESTIAME

Il progetto introduce il principio che il bestiame di una condotta che viene traslocato provvisoriamente (alpeggio, a sverno) in un'altra, deve potere usufruire delle prestazioni veterinarie a tariffa di condotta, ossia senza il computo delle spese di trasferta.

Concludendo, il nostro progetto si propone di creare una legislazione cantonale che permetta la costituzione di condotte veterinarie vitali, assicurando loro i necessari mezzi finanziari. Noi pensiamo che lo Stato, direttamente interessato nel campo della lotta contro le epizoozie e della conservazione e del miglioramento del patrimonio zootecnico, deve anche mettere in grado le condotte veterinarie di poter assumere professionisti capaci e volenterosi. Ciò può avvenire soltanto se i veterinari saranno retribuiti secondo le prestazioni che saranno obbligati a dare.

Esposte così in breve le ragioni che dimostrano la necessità della riforma che vi proponiamo e tenendoci a disposizione per ulteriori schiarimenti, raccomandiamo alla vostra approvazione l'annesso disegno legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

Janner

Il Cons. Segr. di Stato:

Celio

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'istituzione delle condotte veterinarie

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 13 gennaio 1959 n. 819 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1.

Costituzione

Il Consiglio di Stato istituisce con durata illimitata le condotte veterinarie e ne fissa o modifica i limiti giurisdizionali.

Art. 2.

Procedura

L'istituzione delle condotte veterinarie è subordinata al preavviso assembleare dei Comuni interessati.

Può pure essere chiesto, a giudizio del Consiglio di Stato, anche il preavviso dei proprietari di bestiame; a tal fine essi saranno convocati in apposita assemblea.

Art. 3.

Organi

Gli organi della condotta veterinaria sono:

- a) l'Assemblea dei delegati;
- b) il Comitato direttivo;
- c) la Commissione di revisione.

Art. 4.

L'Assemblea si compone di un delegato per ogni Comune interessato, nominato dal Municipio e scelto possibilmente tra i proprietari di bestiame.

**Assemblea
dei delegati**
1. Composizione

I Comuni in cui si contano più di 180 capi di bestiame bovino ed equino o più di 1200 capi di bestiame minuto hanno diritto a due delegati.

Art. 5.

L'Assemblea :

2. Attributi e
competenze

- a) elegge il proprio presidente;
- b) nomina il Comitato direttivo e la Commissione di revisione;
- c) adotta il regolamento e il capitolato della condotta, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- d) nomina il veterinario in condotta e il supplente e ne fissa gli onorari;
- e) fissa l'onorario per il presidente e il segretario-cassiere, le diarie e le indennità per i membri del comitato;
- f) esamina il bilancio annuale consuntivo e preventivo e delibera sulla loro approvazione.

L'Assemblea può validamente deliberare se sono presenti i $\frac{2}{3}$ dei delegati. Se non viene raggiunto il quorum, il comitato ripete la convocazione entro 15 giorni; in tal caso l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

Per la convocazione e la tenuta delle assemblee si applicano per analogia le disposizioni della legge organica comunale.

Art. 6.

Il Comitato direttivo si compone da 4 a 6 membri e di 3 supplenti: essi stanno in carica 4 anni e sono rieleggibili. Ne fa parte di diritto il presidente dell'Assemblea, che lo presiede.

Comitato
1. Composizione

Art. 7.

Il Comitato :

2. Attributi e
competenze

- a) dirige la condotta;
- b) propone, esegue o fa eseguire le risoluzioni assembleari;
- c) tiene i registri delle condotte;
- d) stabilisce annualmente le tasse per il bestiame;
- e) incassa le tasse, i sussidi ed effettua i pagamenti;
- f) presenta annualmente il rapporto amministrativo e i conti.

Art. 8.

La Commissione di revisione si compone di tre membri, rinnovabili per un terzo ogni anno e non immediatamente rieleggibili, scelti tra i delegati dell'Assemblea.

**Commissione
di revisione**
1. Composizione

Art. 9.

La Commissione di revisione esamina i conti e la gestione annuale della condotta e ne riferisce con rapporto scritto al Comitato e all'Assemblea.

2. Attributi e
compiti

Art. 10.

Regolamento e capitolato

Il regolamento della condotta contiene le disposizioni amministrative; il capitolato concerne i rapporti fra la condotta, i proprietari di bestiame ed il veterinario.

Art. 11.

Finanziamento

Il finanziamento della condotta è assicurato con il provento dai contributi dei proprietari, dei Comuni e dello Stato, nel seguente modo :

- a) i proprietari di bestiame versano una tassa annua per ogni capo bovino, equino, caprino, ovino e suino posseduto d'età superiore a 6 mesi.
Le tasse devono essere possibilmente uniformi in tutte le condotte;
- b) i Comuni versano un sussidio annuo pari al 40 % delle tasse pagate dai proprietari di bestiame, indicate alla lettera a). Il Comune di domicilio del veterinario versa un contributo supplementario da 400 a 600 franchi;
- c) il Cantone versa un sussidio annuo fino a Fr. 12.000,—. Nella determinazione dell'importo il Consiglio di Stato terrà calcolo dei bisogni finanziari della condotta e della situazione dell'economia agricola della regione.

Art. 12.

Tasse: incasso

Il Comitato della condotta sottopone ogni anno all'approvazione del Dipartimento dell'agricoltura le tasse fissate per il bestiame. Il Dipartimento può esigere che le tasse siano aumentate se le condizioni finanziarie della condotta e il bilancio preventivo lo richiedano.

L'incasso delle tasse dovute dai proprietari di bestiame viene effettuato dai Comuni. Per diretto accordo fra Comune e condotta l'incasso può essere affidato alla condotta.

Le bollette per l'incasso delle tasse sono parificate alle sentenze esecutive, ai sensi dell'articolo 80 della L.E.F.

Art. 13.

Veterinario in condotta

Il veterinario della condotta deve essere in possesso del diploma federale e del libero esercizio nel Cantone.

Art. 14.

Contestazioni

Le contestazioni fra condotta, veterinario, Comuni e proprietari di bestiame, non risolte dagli organi della condotta, possono essere sottoposte al giudizio del Dipartimento dell'agricoltura, con possibilità di ricorso al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dall'intimazione della decisione delle parti.

Le controversie di materia civile sono da rimettere al competente giudice ordinario.

Art. 15.

Scioglimento

Lo scioglimento della condotta può essere proposto con il voto dei $\frac{2}{3}$ dei delegati. Lo scioglimento è pronunciato dal Consiglio di Stato. L'eccedenza finanziaria eventuale sarà versata al fondo epizoozie.

Se entro 5 anni nella regione venisse costituita una nuova condotta veterinaria, l'importo sarà ad essa versato. In caso contrario sarà incamerato dal fondo epizoozie.

Art. 16.

Il Consiglio di Stato emana le norme di applicazione del presente decreto.

**Decreto
di applicazione**

Art. 17.

Le infrazioni al presente decreto ed al suo regolamento sono denunciate al Dipartimento dell'agricoltura. Esse sono punite con multe da Fr. 20,— a Fr. 500,— secondo la legge cantonale di procedura per le contravvenzioni del 29 maggio 1941.

Infrazioni

Art. 18.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Esso abroga quello del 15 marzo 1948 concernente le condotte veterinarie e l'istituzione dei veterinari circondariali.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.
